

ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA

CHIANTORE SERAGNOLI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

N. 47295 di rep. not.

Matrice N. 13461

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue in questo giorno di lunedì venticinque del
mese di marzo

25 marzo 2002

In Bologna, Piazza San Domenico n. 9.

Avanti a me dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, assistito dai testimoni noti e idonei a norma di legge:

FRANCHI ing. GIANFRANCO, nato a Bentivoglio il 15 luglio 1952 ivi domiciliato Via Ho Chi Minh n. 1/6, dirigente e

LIPPOLIS geom. ANGELO, nato a Avetrana (TA) il 7 novembre 1957, domiciliato a Bologna Via Agucchi n. 158, professionista

sta si sono costituiti i signori:

SERAGNOLI ISABELLA, nata a Bologna (BO) il 23 dicembre 1945, domiciliata a Bologna per la carica in Piazza San Domenico n. 10, imprenditore la quale interviene ed agisce nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore provvisorio legale rappresentante della

" FONDAZIONE ISABELLA SERAGNOLI" con sede in Bologna (BO),
Piazza San Domenico n. 10, Codice Fiscale 91218330370 in

pendenza di riconoscimento, costituita con mio rogito in data 25 gennaio 2002 n. 47118/13380 registrato all'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate il 5 febbraio 2002, valendosi dei poteri attribuitile in detto atto costitutivo.

DE MARTIS dott. GIANCARLO, nato a Padova il 17 aprile 1933, domiciliato a Bologna per la carica in via Guerrazzi n. 18, amministratore, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma quale Presidente e legale rappresentante della

" FONDAZIONE EUROPEA DI ONCOLOGIA E SCIENZE AMBIENTALI B. RAMAZZINI" con sede in Bologna (BO), Via Guerrazzi n. 18, Codice Fiscale 92030070376 ente legalmente riconosciuto con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna in data 12 febbraio 1992 n. 60 prot. 190, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione di detto Ente in data 5 dicembre 2001, (di seguito per brevità anche "Fondazione Ramazzini").

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo i quali, nel nome come sopra, stipulano quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del C.C. la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" per la quale

verrà richiesto, ai sensi di legge, il riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 2

SEDE

La sede della Fondazione è in Bentivoglio (BO), Via G. Marconi n. 43 - 45.

Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici.

ART. 3

SCOPO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.

La Fondazione ha come scopo:

- a) il ricovero e l'assistenza dei malati oncologici in fase avanzata e progressiva;
- b) l'applicazione di cure palliative ai pazienti ricoverati al fine di migliorarne la qualità e la dignità di vita;
- c) l'erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e di riabilitazione, in accordo o convenzione con l'Azienda sanitaria locale di riferimento, direttamente connesse con le patologie e l'assistenza dei pazienti ricoverati;
- d) l'attuazione e la promozione della ricerca scientifica in campo oncologico, in connessione con la propria attività di ricovero, cura e assistenza dei pazienti affetti da neoplasia evolutiva e irreversibile;

e) l'attuazione e la promozione di programmi finalizzati all'assistenza ai pazienti con tumori in fase avanzata e progressiva.

Nella realizzazione del delineato scopo la Fondazione opererà nel rispetto della legislazione vigente e della convenzione con l'Azienda sanitaria locale di riferimento.

La priorità dei ricoveri verrà stabilita sulla base di criteri che tengano conto dei livelli di gravità dei pazienti e privilegiando, a parità di gravità, i pazienti appartenenti a fasce sociali più deboli.

Al fine di stabilire i criteri di priorità dei ricoveri, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Etico con il compito di:

1. elaborare i criteri che stabiliscono le priorità dei ricoveri e sorvegliarne la puntuale applicazione;
2. esprimere parere vincolante sull'applicazione di trattamenti nuovi, clinici o di altra natura;
3. garantire il rispetto della dignità del malato;
4. svolgere altre funzioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Etico si compone di un numero da cinque a nove componenti, nominati di preferenza tra i rappresentanti dei profili professionali operanti nell'hospice, tra esperti clinici anche estranei all'hospice e tra rappresentanti della società civile. Ne fanno parte di diritto, se nominato,

il Sindaco del Comune di Bentivoglio o un rappresentante da esso designato e il Presidente della Fondazione o un rappresentante da esso designato. Le regole di funzionamento saranno stabilite al momento della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per realizzare gli scopi e le finalità istituzionali la Fondazione effettuerà:

- convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;
- convenzioni con enti e istituti di assicurazione per quanto riguarda l'attività di ricovero, assistenza e cura dei pazienti affetti da neoplasia.

Per quanto riguarda, invece, la ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, potranno concorrere alla realizzazione dei progetti, sulla base di specifici accordi o convenzioni: le Regioni, le Università, gli altri enti pubblici e privati, nonché le imprese.

La Fondazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà:

- organizzare conferenze, convegni, corsi e manifestazioni medico specialistiche;
- favorire la ricerca specialistica attraverso l'istituzione di borse di studio per medici e ricercatori.

ART. 4

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai conferimenti dei fondatori

1) la "FONDAZIONE ISABELLA SERAGNOLI" conferisce la somma di Euro 150.000 (centocinquantamila).

Tale somma verrà versata, anteriormente alla domanda di riconoscimento, in apposito conto corrente bancario intestato alla "Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in corso di riconoscimento.

Detta somma, anche in pendenza del richiesto riconoscimento, potrà essere investita in titoli di Stato o in obbligazioni di primarie banche o di Società di riconosciuta solidità.

2) La "Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali B. Ramazzini" conferisce i seguenti beni:

2a) I beni mobili (arredi, mobili, impianti, attrezzature mediche e quant'altro) esistenti nel fabbricato ad uso ospedaliero in Bentivoglio via Marconi n. 43, come meglio descritti nell'elenco inventariale con dettaglio dei singoli valori che, previa approvazione e sottoscrizione delle parti, sottoscrizione dei testi e mia, allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per concorde dispensa dei comparenti, e così per un valore complessivo di euro 936.526,94 (novecentotrentaseimilacinquecentoventisei virgo-

la novantaquattro)

2b) L'immobile ad uso ospedaliero sito in Comune di Bentivoglio Via Marconi n. 43, con annesso terreno circostante già facente parte del Podere Baralda, beni distinti in catasto come segue:

- NCEU in ditta costituente, Foglio 26 Mappale 389 sub. 1 graffiato 389 sub. 2, cat D/4, R.C.Euro 24.397,42.

- N.C.T. in ditta costituente Foglio 26 mappali:

451 di are 23,50, RD Euro 25 e RA Euro 13,96 (già 390 parte);

453 di are 72,00, RD Euro 74,74 e RA Euro 42,76 (già 391 parte);

448 di Ha 1.81.83, RD Euro 188,75 e RA Euro 107,99 (già 362 parte);

206 di are 40,10, RD Euro 42,66 e RA Euro 23,82;

24 di are 0,64, Fabbricato Rurale;

25 di are 1,99, fabbricato da accertare all'Urbano;

26 di are 52,72, Fabbricato Rurale;

389 Ente Urbano di Ha 4.60.46;

450 parte, 449 parte, 452 parte (già parte dei n.ri 390, 362 et 391 rispettivamente).

In confine con residua proprietà Ramazzini, mappale 203, mappale 205, mappale 91, mappale 90, 423, 422. 421, 408, 409, 410, 406, 405, 223, 200, salvo più precisi.

Dalla presente dotazione si intende esclusa quella parte dei

mappali 450 - 452 - 449 individuata e bordata in colore rosso nella planimetria che, previa visione e approvazione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera "B" o messane lettura per concorde dispensa dei comparenti. Danno atto le parti che la linea di frazionamento corre parallela al confine di proprietà a sud e dista dallo stesso metri lineari 146,89 (centoquarantasei virgola ottantanove).

In merito alla esatta identificazione di tale porzione le parti si impegnano ad addivenire alla stipulazione di un successivo atto di identificazione catastale non appena completata la pratica inerente al frazionamento catastale.

Agli effetti dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985 n.47, la parte conferente dichiara che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bentivoglio in data 11 dicembre 1996 n. 43/96, in data 20 novembre 2000 n. 27/2000 e variante in deroga in data 29 maggio 2001 n. 27/2000 ed in conformità ad esse, e che non ha formato oggetto di varianti richiedenti licenza, concessione edilizia o concessione in sanatoria, o autorizzazione e che non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 legge citata, possano comportare l'incommerciabilità del bene.

Agli effetti dell'art.18 della legge 28 febbraio 1985 n.47 la parte conferente consegna certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bentivoglio in data 25

febbraio 2002 prot. n. 2645 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane lettura per concorde dispensa dei comparenti, e dichiara che posteriormente al rilascio di detto certificato non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Per gli effetti dell'art. 3 della legge 26 giugno 1990 n. 165 il legale rappresentante della parte conferente consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, valendosi delle facoltà di cui agli articoli 46 e 47 del citato T.U. n.445/2000, e sotto la propria responsabilità attesta avanti a me Notaio:

"il reddito fondiario relativo all'immobile in contratto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione".

Con i seguenti patti e condizioni:

1) Con il trasferimento nella parte donataria della piena proprietà dei beni e dei diritti ceduti e con la garanzia della parte donante dalla evizione a termini di legge.

2) Nello stato di fatto in cui i sopra descritti beni si trovano, comprensivamente a tutte le relative pertinenze, azioni, ragioni, usi, diritti inerenti, infissi e seminfissi, servitù attive e passive, queste ultime purchè abbiano ragione legale di esistere e segnatamente la servitù a favore

della ENEL Distribuzione spa trascritta il 27 ottobre 2000
art. 33992.

3) Con gli effetti attivi e passivi decorribili dal giorno
d'oggi, subordinatamente al legale riconoscimento della fon-
dazione.

4) Con la garanzia della parte cedente che i beni ed i di-
ritti ceduti le appartengono in piena proprietà e disponibi-
lità per giusti e legittimi titoli e che i medesimi sono li-
beri da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni,
censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi,
privilegi anche fiscali ed ipoteche.

5) Con esonero della parte donante dall'obbligo della conse-
gna di qualsiasi documentazione.

6) Agli effetti fiscali e dell'onorario notarile la parte
cedente dichiara di attribuire agli immobili donati un valo-
re di euro 7.299.590,35 (settemilioniduecentonovantanovemi-
lacinquecentonovanta virgola trentacinque).

7) Con rinuncia della parte donante all'ipoteca legale.

8) Le parti si impegnano a costituire nel futuro atto di i-
dentificazione catastale servitù di passaggio pedonale e
carrabile a favore della residua proprietà Ramazzini e a ca-
rigo di quella parte dei beni in contratto che risulterà ne-
cessario gravare allo scopo di eliminare l'interclusione
della proprietà stessa, riservandosi in quella sede di pre-
cisare esattamente fondo dominante, fondo servente, contenu-

to e modalità di esercizio della servitù.

2c) La dotazione di cui sopra è gravata a titolo di onere delle seguenti passività già facenti carico alla dotante Fondazione Ramazzini e accollate alla neocostituita Fondazione

- Verso G.D. S.p.A. (finanziamento infruttifero) Euro 671.393,97 (seicentosettantunmilatrecentonovantatre virgola novantasette)

- Verso Intesa Bci-Comit (per apertura di credito) Euro 310.429,07 (trecentodiecimilaquattrocentoventinove virgola zerosette)

- Verso Rolo Banca 1473 (per apertura di credito) Euro 621.318,53 (seicentoventunmilatrecentodiciotto virgola cinquantatre)

2d) Pertanto, il totale delle dotazioni della "Fondazione Ramazzini" ascende a complessivi Euro 6.632.975,72 (seimilione seicentotrentadue mila novecento settantacinque virgola settantadue) fra mobili e immobili.

ART. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente con il Vice Presidente;
- il Direttore e Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da quindici membri duranti in carica tre anni e rieleggibili, il tutto secondo le norme dell'allegato statuto di cui meglio infra. Esso è investito dei più ampi poteri, come meglio risulta dal citato statuto.

In ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si fa riserva di provvedervi e, in attesa, nominano il dott. Giancarlo De Martis quale Amministratore provvisorio con i poteri del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente compete la legale rappresentanza e i poteri meglio precisati nello statuto; il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti e il Direttore e Segretario Generale esercitano le funzioni di cui sempre all'allegato statuto.

ART. 7

STATUTO

La fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto composto di 19 (diciannove) articoli che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D", previa lettura da parte di me Notaio, alla presenza dei testimoni, ai comparenti, affinché lo stesso costituisca di questo atto parte integrante e sostanziale.

ART. 8

RICONOSCIMENTO

Il presente atto è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione.

Il rappresentante legale della Fondazione provvederà ad espletare tutte le formalità per il conseguimento da parte della Fondazione del riconoscimento di legge nonché ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità.

E' altresì impegno della "FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" procedere alla ristrutturazione del rustico esistente sul terreno circostante la struttura "hospice" entro il 31 dicembre 2005, con l'intendimento che lo stesso verrà successivamente dato in comodato alla "FONDAZIONE EUROPEA DI ONCOLOGIA E SCIENZE AMBIENTALI B.RAMAZZINI" per trenta anni con il fine di destinarlo a sede di attività di ricerca e di formazione.

ART. 9

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Al riguardo si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, in considerazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione e della natura di ONLUS della stessa, con conseguente esenzio-

ne dall'imposta di bollo.

Io Notaio, presenti i testi, ho dato lettura di questo atto ai costituiti che lo approvano.

E così pubblicato viene dai costituiti, dai testi e da me Notaio firmato a norma di legge.

Consta di 4 (quattro) fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 13 (tredici) pagine e 20 (venti) righe della quattordicesima.

f.to ISABELLA SERAGNOLI

f.to GIANCARLO DE MARTIS

f.to GIANFRANCO FRANCHI

f.to ANGELO LIPPOLIS

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -